REGOLAMENTO (CE) N. 2509/2000 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2000

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 21, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 104/2000, che ha sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 2001, il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2792/1999 [3], gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che ritirano dal mercato determinati prodotti. Tale regolamento ha modificato i livelli della compensazione finanziaria e soppresso la compensazione finanziaria speciale in caso di eventi eccezionali. È ora opportuno completare il quadro normativo di cui al regolamento (CE) n. 104/2000, adottando dettagliate disposizioni di applicazione e abrogando il regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/95 [5].

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca [6], modificato dal regolamento (CE) n. 323/97 della Commissione [7], i prodotti classificati nella categoria B non possono beneficiare del sostegno finanziario concesso nel quadro dei meccanismi di intervento dell'organizzazione comune di mercato. Poiché la compensazione finanziaria per i ritiri prevista all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 104/2000 può essere concessa solo ai prodotti di qualità «Extra» e «A», il calcolo dei quantitativi ammissibili è effettuato sulla base di tali categorie di prodotti.

(3) Per favorire al massimo l'azione di stabilizzazione del mercato, occorre escludere dal beneficio della compensazione finanziaria le organizzazioni di produttori che non praticano il prezzo di ritiro comunitario durante tutta la durata della campagna di pesca.

(4) Al fine di garantire normali condizioni di concorrenza tra le organizzazioni di produttori, è necessario precisare le condizioni d'applicazione del margine di tolleranza previsto all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000. L'applicazione del margine di tolleranza deve formare oggetto di un'adeguata pubblicità onde assicurare la trasparenza del mercato.

(5) A motivo della fluttuazione della domanda nel corso di ogni vendita, occorre che i prodotti non siano ritirati dal mercato prima di essere messi in vendita. È quindi opportuno concedere la compensazione finanziaria solo per i prodotti che, essendo stati messi in vendita nelle condizioni abituali, non hanno trovato acquirenti al prezzo di ritiro comunitario.

(6) I quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 devono essere definitivamente esclusi dal regime della compensazione finanziaria.

(7) Il rispetto sistematico delle norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000 costituisce un elemento determinante per la formazione dei prezzi nonché un elemento di stabilizzazione del mercato. È quindi opportuno subordinare la concessione della compensazione finanziaria per i quantitativi ammissibili al rispetto di dette norme per tutti i quantitativi del prodotto considerato messi in vendita dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci nel corso della campagna di pesca.

(8) La compensazione finanziaria può essere versata solo alla fine della campagna di pesca. Per agevolare il funzionamento delle organizzazioni di produttori, occorre prevedere la possibilità di concedere anticipi dietro una cauzione. È opportuno stabilire le modalità di calcolo dell'anticipo della compensazione finanziaria e fissare l'importo della relativa cauzione.

(9) Il regolamento (CE) n. 1925/2000 della Commissione, dell'11 settembre 2000, che stabilisce i fatti generatori dei tassi di cambio da applicare nel calcolo di determinati importi risultanti dai meccanismi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [8], fissa il fatto generatore del tasso di conversione applicabile al calcolo della compensazione finanziaria. È opportuno tener conto di tale tasso di conversione anche nel calcolo dell'anticipo della compensazione finanziaria.

[1] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
[2] GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.
[3] GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.
[4] GU L 392 del 31.12.1992, pag. 35.
[5] GU L 129 del 14.6.1995, pag. 7.
[6] GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1.
[7] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 8.
[8] GU L 230 del 12.9.2000, pag. 7.

(10) È necessario estendere la concessione della compensazione ai quantitativi di prodotti messi in vendita e ritirati da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi soci in un altro Stato membro. In questa prospettiva, le autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo la vendita, il ritiro o il riporto rilasciano i documenti attestanti l'avvenuta esecuzione di tali operazioni e provvedono alla loro diffusione.

(11) L'indicazione del numero di peschereccio riportato nello schedario della flotta, anziché del nome del peschereccio stesso, consente una più agevole e precisa identificazione delle navi da pesca. Occorre pertanto modificare il certificato da rilasciare all'atto dello sbarco in un altro Stato membro, al fine di esigere che le organizzazioni di produttori indichino il numero interno d'iscrizione allo schedario delle navi da pesca.

(12) Per verificare la corrispondenza tra i dati che figurano nella domanda di versamento della compensazione finanziaria e i quantitativi effettivamente messi in vendita e ritirati, ogni Stato membro istituisce un sistema di controllo. La Commissione deve essere informata dell'esistenza di tali sistemi di controllo per poter verificare il rispetto della legislazione.

(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di prodotti ammessi a beneficiare della compensazione finanziaria di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 sono calcolati sulla base dei quantitativi classificati unicamente nelle categorie di qualità «Extra» ed «A» secondo le norme di commercializzazione stabilite conformemente all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria può essere concessa alle organizzazioni di produttori che applichino e facciano rispettare dai propri soci, durante tutta la campagna, il prezzo di ritiro comunitario alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. Qualora il ricorso al margine di tolleranza di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 comporti la fissazione di diversi livelli di prezzi di ritiro per una stessa categoria di prodotti da parte di organizzazioni di produttori aventi sede in una zona determinata, ciascuna di tali organizzazioni può applicare il livello di prezzi fissato da un'altra organizzazione di produttori della medesima zona a decorrere dalla data da cui è applicabile e per il periodo corrispondente.

3. Il livello del prezzo di ritiro fissato da un'organizzazione di produttori ricorrendo al margine di tolleranza si applica a tutti i quantitativi venduti dall'organizzazione o dai suoi soci, anche al di fuori della relativa zona di attività.

Tuttavia, un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci che venda i prodotti in una zona diversa dalla propria zona di attività può scegliere di applicare il proprio livello di prezzo di ritiro, sempreché tale livello non sia inferiore a quello praticato nella zona considerata, o a uno di quelli applicati dalle organizzazioni di produttori aventi sede nella zona in questione previo ricorso eventuale al margine di tolleranza.

4. Il prezzo di ritiro non può includere spese sostenute dopo lo sbarco dei prodotti, fatta eccezione per le spese di trasporto resesi necessarie per effettuare le operazioni di vendita all'asta o sul molo.

Articolo 3

1. L'organizzazione di produttori che applica il margine di tolleranza al prezzo di ritiro comunitario notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è riconosciuta, almeno due giorni lavorativi prima della sua applicazione, il livello del prezzo di ritiro stabilito per ciascuna categoria di prodotti in tutti i settori della sua zona di attività.

Se un'organizzazione di produttori intende modificare il periodo d'applicazione del margine di tolleranza o il livello del prezzo di ritiro o ancora avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 2, essa ne informa le autorità competenti almeno due giorni lavorativi prima della data di entrata in vigore della decisione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo si applicano per un periodo di almeno cinque giorni lavorativi.

2. Le autorità competenti dello Stato membro interessato garantiscono immediata pubblicità, secondo gli usi e le consuetudini regionali, di tutte le informazioni notificate in applicazione del paragrafo 1.

3. In deroga al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio [1], ai fini del presente regolamento, il sabato, la domenica e i giorni festivi sono considerati giorni lavorativi a condizione che le vendite siano effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 4

1. Sono considerati come quantitativi che possono fruire di una compensazione finanziaria esclusivamente i quantitativi ritirati dal mercato:

a) che sono stati pescati da un socio di un'organizzazione di produttori;

b) che sono stati messi in vendita:

 i) tramite l'organizzazione di produttori, oppure

 ii) da un socio, secondo le regole comuni stabilite dall'organizzazione di produttori e contemplate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000;

[1] GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

c) che, prima del ritiro, siano posti in vendita in modo accessibile a tutti gli operatori interessati, secondo gli usi e le consuetudini regionali e locali, nel corso della quale è stato constatato che i quantitativi in parola non trovano acquirenti al prezzo fissato conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000;

d) per i quali non è stato richiesto o che non hanno beneficiato dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. La concessione della compensazione finanziaria per i quantitativi ammissibili in applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che, per il prodotto o il gruppo di prodotti considerati, tutti i quantitativi messi in vendita dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci nel corso della campagna di pesca siano stati precedentemente classificati conformemente alle norme di commercializzazione stabilite conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 5

1. La compensazione finanziaria è corrisposta alle organizzazioni di produttori a domanda, al termine di ogni campagna di pesca.

2. Le organizzazioni di produttori presentano la domanda di versamento della compensazione finanziaria alle autorità competenti dello Stato membro entro quattro mesi dalla fine della campagna considerata.

3. Le autorità nazionali versano la compensazione finanziaria entro otto mesi dalla fine della campagna considerata.

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la denominazione e l'indirizzo dell'organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria.

Articolo 6

GIi Stati membri concedono ogni mese, su richiesta dell'organizzazione di produttori interessata, un anticipo sulla compensazione finanziaria a condizione che il richiedente abbia costituito una cauzione pari al 105 % dell'importo dell'anticipo. Gli anticipi sono calcolati con il metodo definito all'allegato I.

Articolo 7

Qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento, l'autorità competente del primo Stato membro rilascia all'organizzazione considerata o al suo socio, a richiesta e senza indugio, un attestato conforme al modello che figura nell'allegato II e trasmette al tempo stesso per via ufficiale copia dell'attestato all'organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria nell'altro Stato membro.

Le domande di rilascio dell'attestato sono presentate all'autorità competente interessata immediatamente dopo la messa in vendita dei prodotti.

Articolo 8

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo per verificare la corrispondenza tra i dati che figurano nella domanda di versamento e i quantitativi effettivamente messi in vendita e ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori considerata.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, immediatamente dopo la loro adozione e comunque entro il 31 gennaio 2001, le misure adottate in applicazione del paragrafo 1.

Entro lo stesso termine, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure esistenti d'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 3902/92 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CALCOLO DELL'ANTICIPO SULLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA [1]

Specie: Mese:

A. Quantitativo di prodotti delle categorie di freschezza «Extra» e «A» messi in vendita tra il 1º gennaio e l'ultimo giorno del mese considerato: kg

B. Totale generale dei ritiri delle categorie di freschezza «Extra» e «A» nel medesimo periodo: kg

C. Percentuale media dei ritiri nel medesimo periodo: % (B/A × 100)

Prima quota: tasso di compensazione 85 %

Compensazione finanziaria = (prezzo di ritiro × 0,85 – valore forfettario)

D1. Totale dei quantitativi ritirati da includere in questa quota (fino al 4 % dei prodotti messi in vendita)

Mese	Ritiri per categoria e taglia (kg)	Importo da rimborsare (EUR) [1]	Tasso di cambio in vigore il 22º giorno del mese precedente	Importo da rimborsare in valuta nazionale
Totale				

[1] Importo mensile in euro: importo totale da rimborsare corrispondente a ciascuna categoria e taglia, moltiplicato per i quantitativi ritirati di tali categorie e taglie.

Seconda quota: tasso di compensazione 55 % [2]

Compensazione finanziaria = (prezzo di ritiro × 0,55 – valore forfettario)

D2. Totale dei quantitativi ritirati da includere in questa quota [dal 4 % all'8 % compreso [3]) dei prodotti messi in vendita]

Mese	Ritiri per categoria e taglia (kg)	Importo da rimborsare (EUR) [1]	Tasso di cambio in vigore il 22° giorno del mese precedente	Importo da rimborsare in valuta nazionale
Totale				

[1] Importo mensile in euro: importo totale da rimborsare corrispondente a ciascuna categoria e taglia, moltiplicato per i quantitativi ritirati di tali categorie e taglie.

Terza quota: nessuna compensazione

Anticipo mensile

L'anticipo relativo al mese considerato è pari alla somma degli anticipi relativi ad ogni quota

1	2	3
Totale dell'anticipo stimato (1ª quota + 2ª quota)	Totale degli anticipi riscossi per i mesi precedenti	Anticipo da riscuotere per il mese in questione (1 – 2)

[1] Calcolo da effettuare, ove del caso, in base a dati provvisori (che dovranno essere resi definitivi entro i due mesi successivi al mese considerato).

[2] Tale aliquota sarà pari al 75 % nel 2001 e al 65 % nel 2002.

[3] Tale aliquota sarà pari al 10 % per tutte le specie pelagiche di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 (tonni bianchi o alalunga della specie Thunnus alalunga, aringhe della specie Clupea harengus, sardine della specie Sardina pilchardus, sgombri della specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, acciughe della specie Engraulis spp.)

ALLEGATO II

STATO MEMBRO:

Attestato rilasciato conformemente all'articolo 7

1. Richiedente

 a) Organizzazione di produttori (nome e indirizzo):

 b) Socio che agische in nome dell'organizzazione predetta (cognome e nome):

 c) Numero interno dello schedario della flotta:

2. Quantitativi venduti (per prodotto e per kg):

3. Data:

4. Per i quantitativi di cui al punto 2 è stato applicato il prezzo di ritiro comunitario? [cfr. articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000]

sì	no

 È stato applicato il prezzo di ritiro regionale? (cfr. articolo 20, paragrafo 2, del predetto regolamento)

sì	no

5. Fra i quantitativi di cui al punto 2, le categorie seguenti di prodotti sono state ritirate dal mercato per ottenere la compensazione finanziaria:

 a)

prodotto	categoria del prodotto	quantitativo per categoria di prodotti (in kg)
.....		
.....		
.....		

 b) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione [1], i prodotti ritirati dal mercato vengono smaltiti secondo una delle seguenti opzioni:

prodotto	quantitativo (kg)	opzione
.....		
.....		
.....		

 Originale rilasciato all'organizzazione di produttori o al socio designato al punto 1.

 Copia all'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori di cui al punto 1 è riconosciuta.

.....	
(firma del richiedente)	(firma/timbro dell'autorità competente dello Stato membro)

[1] GU L 152 del 10.6.1983, pag. 22.